



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Sicilia, sez. staccata di Catania, sez. III, 19.03.2026 n. 889: Operatori economici. Consorzi stabili. Dopo il Correttivo, non è più consentito il cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili qualora per l'esecuzione dei lavori appaltati venga designata una impresa consorziata, dovendo quest'ultima essere qualificata in proprio.

Nel caso esaminato dal TAR Catania, la stazione appaltante ha escluso dalla gara un consorzio stabile perché l'impresa designata quale consorziata esecutrice non aveva i requisiti di partecipazione per la categoria prevalente (la consorziata possedeva la categoria OG7 in classe III, mentre la lex specialis richiedeva come requisito di partecipazione la classe IV).

Il consorzio ha impugnato il provvedimento sostenendo che, a fronte della volontà di partecipare alla gara in "forma mista", ossia con assunzione in proprio (ed esecuzione diretta) di parte delle lavorazioni appaltate e contestuale indicazione di una consorziata per la restante parte, non vi era l'obbligo di indicare la quota di esecuzione a carico di quest'ultima, in quanto tale obbligo sarebbe previsto dal Codice dei contratti pubblici solo in capo ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi ordinari di operatori economici, ma non per i consorzi stabili, atteso che le attività compiute dalle società



consorziate risulterebbero riferite organicamente all'intero consorzio, quale unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi.

Il TAR Catania ha rigettato il ricorso rilevando che la nuova formulazione legislativa elaborata con il D. Lgs. n. 209/2024 implica che l'impresa consorziata esecutrice debba essere qualificata in proprio o mediante avvalimento formale, non potendosi più giovare, come accadeva in passato, di alcun avvalimento tacito o ex lege delle risorse del consorzio, secondo il principio del c.d. "cumulo alla rinfusa", in virtù del quale, anche per gli appalti di lavori, il consorzio stabile e le imprese consorziate potevano essere considerati come un unico soggetto, a prescindere da chi possedesse i requisiti di qualificazione e da chi eseguisse materialmente le prestazioni.

Il Collegio ha ritenuto che non sia più concepibile che la prestazione dovuta venga eseguita da un soggetto non qualificato e, quindi, privo dei mezzi adeguati: a conforto di tale tesi il TAR richiama la Relazione illustrativa del c.d. Correttivo laddove precisa che "l'utilizzo dei requisiti in sede di gara deve essere sempre effettivo e realmente corrispondente ad una concreta disponibilità di mezzi, attrezzature e organico".

In seguito al Correttivo, quindi: qualora il consorzio intenda eseguire le prestazioni con la propria struttura, il criterio del cumulo ne garantisce automaticamente la qualificazione (poiché i requisiti eventualmente posseduti in proprio si sommano a quelli posseduti dalle imprese consorziate); laddove, invece, il consorzio intenda designare una consorziata per l'esecuzione, questa diventa co-concorrente ai fini della qualificazione, dovendo conseguentemente risultare qualificata in proprio, anche mediante ricorso al comune avvalimento, il quale potrà avvenire: a) a carico dello stesso consorzio, ma solo per i requisiti maturati da quest'ultimo in proprio e senza automatismi, cioè sempre in base ad un apposito contratto di avvalimento ex art. 104 del D.lgs. 36/2023; b) a carico di altre imprese, ma solo ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 104 del D.lgs. 36/2023.

Infine, considerata l'esclusione del consorzio ricorrente per la carenza di un requisito di partecipazione richiesto per l'esecuzione dei lavori relativamente all'impresa consorziata designata come esecutrice, il TAR ha precisato che il possesso dei requisiti di qualificazione ha una valenza sostanziale nell'ambito della gara che qualifica la stessa



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

domanda di partecipazione: pertanto, la mancanza di tale requisito non può essere sanabile per mezzo del soccorso istruttorio.

[Consulta la sentenza](#)